



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO: **TARI - anno 2018 - Approvazione Tariffe.**

L'anno **Duemiladiciotto** addì **Ventisei** del mese di **Marzo**, alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono presenti i signori:

BARACCO LUCA, SANTORO ERICA, GREMO PAOLO, ISABELLA GIOVANNI, GRIMALDI ANGELA, SIRACUSA GIUSEPPE, SERGNESE STEFANO, LI GREGNI SARA, PAVANELLO MARCO, VALLE PIER PAOLO, FAVERO ALESSANDRO, FONTANA ANDREA, IVALDI ENRICA, GIAMPIETRO ROBERTO, CHIAPPERO LUIGI

Risultano assenti giustificati i Signori:

MIGLIORINO FABIO, ALLERI CRISTINA

Risultano assenti ingiustificati i Signori:

Assume la presidenza il Sig. **BARACCO LUCA**

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra **RU MARIA TERESA**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CONSIGLIO COMUNALE - Seduta del **26-03-2018**

Deliberazione n. **6**

OGGETTO: TARI - anno 2018 - Approvazione Tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10 aprile 2017 del Documento Unico di Programmazione 2017/2019: presentazione ed approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10 aprile 2017 “Approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019, dichiarata immediatamente eseguibile”;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 4 maggio 2017 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.07.2016 ad oggetto “Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)”;
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che differisce al 28 febbraio 2018, e il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che differisce ulteriormente al 31 marzo 2018 l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 autorizzando l’esercizio provvisorio per gli enti locali;
- L’art. 163 del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio;

VISTI:

- Il D. Lgs 118/2011;
- Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.20009, n. 42;
- la Legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, con la prima elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, si è formalmente costituito il Comune di Mappano T.se, con distacco di quota parte del territorio e della popolazione, e che la presente attiene esclusivamente al Comune di Caselle T.se, con esclusione della ex Frazione Mappano;

il presente atto è firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, e s.m.e i., che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha approvato separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i tributi comunali;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale :

- n. 23 del 29.04.2014 "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI";
- n.10 del 7.04.2015 "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI -" INTEGRAZIONE art. 25 -;
- n. 11 del 21.03.2016 "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI - MODIFICA ART. 15 - COMMA 1 - Riscossione";

Premesso che con verbali n. e n. in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato:

- o la Convenzione con il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2018;
- o Il piano finanziario 2018 e relativa relazione di accompagnamento per il tributo sui rifiuti TARI 2018 - 2020

Rilevato che il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

La TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Le tariffe TARI sono determinate :

- o sulla base del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art.1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147;
- o dell'apposito regolamento;
 - o per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi, sulla scorta delle formule previste dal DPR 158/1999, previa ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche ed individuazione dei coefficienti proporzionali di produttività $Ka(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), $Kb(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), $Kc(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e $Kd(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

Ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., resta ferma la disciplina del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Riscontrato che occorre provvedere all'approvazione delle tariffe relative al tributo in questione, in applicazione dell'art. 1 commi 639 e segg. della Legge 147/2013 e s.m.i.;

Dato atto che le risultanze del fabbisogno standard del Comune di Caselle T.se, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013", pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, in termini di "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti, determinano un fabbisogno standard finale pari a €. 287,29, inferiore al costo unitario medio di riferimento di €. 294,64, come risulta dal prot. n. 7807/2018 pervenuto dal Consorzio di Bacino 16, agli atti dell'ente;

Vista la legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) Art.1, che prevede:

o comma 26 : "il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. Il blocco non si applica alla TARI" in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art.1, comma 654, della legge n. 147/2013, deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale disposizione è stata prorogata anche per l'anno 2018 dal comma 37 della Legge di Bilancio 2018 ;

o comma 27 : "i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e il 2017 – i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. "metodo normalizzato" di cui al DPR n.158 del 1999". Tale disposizione è stata prorogata anche per l'anno 2018 dal comma 38 della Legge di Bilancio 2018;

Ritenuto confermare per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI" vigente, quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6/3/2017 "TARI – anno 2017 – Approvazione Tariffe", in ordine alle agevolazioni/esenzioni TARI, e come riportato nell'allegato D alla presente deliberazione;

Ritenuto variare la ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, in ragione delle modifiche dell'assetto complessivo delle utenze del servizio in conseguenza alla costituzione del comune di Mappano, garantendo la sostanziale corrispondenza delle disposizioni generali che hanno regolato e che attualmente disciplinano l'applicazione delle due forme di prelievo, entrambi riferite al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, attribuendo il 68 per cento del costo complessivo all'utenza domestica ed il 32 per cento a quelle non domestica;

Ritenuto di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti **Ka** e **Kb** per le utenze domestiche e **Kc** e **Kd**, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate per le annualità 2017 e precedenti in regime di TIA e TARES;

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e del Piano Finanziario approvato, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2018, il costo risulta suddiviso come indicato nell'Allegato A), le tariffe per le Utenze domestiche e non domestiche sono determinate negli allegati A) e B) e le utenze mercatali nell'allegato C), uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

il presente atto è firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Per le occupazioni non ricorrenti di durata giornaliera, anche se ripetuta per più giorni la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, comprensiva della quota fissa e della quota variabile, è confermata per l'anno 2018, come segue:

1. FIERE:

- Banchi di mercato (posteggi) fino a 24 mq. €. 6,45 per ogni giorno più Trib. Prov.le

- Banchi di mercato (posteggi) oltre a 24 mq. €. 8,75 per ogni giorno più Trib. Prov.le

2. SPETTACOLO VIAGGIANTE €. 0,078/mq/giorno più Trib. Prov.le

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta alla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 23/03/2018;

Ritenuto necessario dichiarare l'immediata eseguibilità al fine di procedere celermente con gli incassi della TARI da parte degli utenti;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2018-2020 è prorogato al 31/03/2018 (D.M. 9/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 15/02/2018);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il Segretario Generale, Responsabile del Settore Finanze ad interim, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Segretario Generale, Capo Settore Finanze ad interim, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato : presenti 15 – astenuti 2 (IVALDI Enrica, GIAMPIETRO Roberto), votanti 13; voti favorevoli 10, voti contrari 3 (FAVERO Alessandro, FONTANA Andrea, CHIAPPERO Luigi).

DELIBERA

1) di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato;

2) di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2018 :

a) 68% utenze domestiche, 32% utenze non domestiche, da cui detrarre i costi imputabili agli operatori mercatali;

b) utilizzo degli stessi coefficienti **Ka, Kb, Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del

il presente atto è firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

DPR 158/1999, già utilizzati sino allo scorso anno per la determinazione delle tariffe TIA e TARES;

3) di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano finanziario approvati con precedenti deliberazioni, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2018, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori mercatali, sulla base dei conteggi di cui agli allegati A), B) e C), allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4) di fissare, per l'anno 2018, per le occupazioni non ricorrenti di durata giornaliera, anche se ripetuta per più giorni la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, comprensiva della quota fissa e della quota variabile, come segue:

1.FIERE:

- Banchi di mercato (posteggi) fino a 24 mq. €. 6,45 per ogni giorno più Trib. Prov.le

- Banchi di mercato (posteggi) oltre a 24 mq. €. 8,75 per ogni giorno più Trib. Prov.le

2. SPETTACOLO VIAGGIANTE €. 0,078/mq/giorno più Trib. Prov.le

5) di confermare per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI" vigente, quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6/3/2017 "TARI – anno 2017 – Approvazione Tariffe", in ordine alle agevolazioni/esenzioni TARI, come riportato nell'allegato D alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato:- presenti 15 – astenuti 2 (IVALDI Enrica, GIAMPIETRO Roberto), votanti 13; voti favorevoli 10, voti contrari 3 (FAVERO Alessandro, FONTANA Andrea, CHIAPPERO Luigi) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Al fine di dar corso alla sua immediata pubblicazione, il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e che il medesimo verrà corredato degli interventi in forma scritta in sede di approvazione verbali

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 del D.lvo 267/2000 e s.m.e.i. vengono espressi i seguenti pareri da parte del responsabile in ordine rispettivamente:

alla regolarità tecnica:

Visto: si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
CAPO SETTORE FINANZE AD INTERIM
RU Dr.ssa Maria Teresa

alla regolarità contabile:

Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE
CAPO SETTORE FINANZE AD INTERIM
RU Dr.ssa Maria Teresa

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
BARACCO LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
RU MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03-04-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
RU MARIA TERESA

Il 03-04-2018

DICHIARAZIONE DI ESCUTIVITÀ

ESECUTIVA IN DATA 13-04-2018

In quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
